

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 134/25/2012

FATTO e MOTIVI

La controversia attiene in sintesi ad imposta di pubblicità pretesa dal Comune di Limbiate, tenuto conto che nella fattispecie l'insegna di esercizio superava complessivamente i 5 mq., con conseguente debenza dell'imposta di pubblicità per l'intera superficie occupata, con esclusione della quota esente, ai sensi dell'art. 2 bis comma 5 della L. n. 75 del 2002.

In effetti ai sensi del successivo comma 6, anche allorquando la superficie complessiva risulti dalla somma di due insegne, l'imposta è analogamente dovuta in ragione del superamento del complessivo limite di legge. Ricorrendo queste condizioni di fatto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

PQM

La Commissione respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in € 500,00.